VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 16 maggio 2016 in Roma si sono incontrati:

- Per la società Galimberti s.p.a, operante con il brand Euronics, la d.ssa Dordoni Barbara assistita dal dr. Arturo Visconti dello Studio Arlati Ghislandi di Milano;
- La FILCAMS CGIL Nazionale nella persona di Alessio Di Labio
- La FISASCAT CISL Nazionale nella persona di Mirco Ceotto
- La UILTUCS Nazionale nella persona di Antonio Vargiu
- Congiuntamente alle strutture territoriali e RSA presenti

Premesso che

- Galimberti S.p.a è società leader nella commercializzazione di elettrodomestici e prodotti per l'informatica con sede legale in Milano Via Bandello, 5, sede amministrativa in Limbiate Viale Monza 75 e punti vendita distribuiti sul territorio nazionale. È inquadrata nel settore commercio ai fini contributivi ed applica ai propri dipendenti il CCNL Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi;
- all'approssimarsi della scadenza del contratto di solidarietà siglato in data 8 giugno 2015, per il periodo dal 15/06/2015 al 14/06/2016 le parti hanno avviato una serie di incontri al fine di valutare gli effetti di tale intervento nonché le prospettive future aziendali;
- nel corso di tali incontri l'azienda ha rappresentato il permanere dello stato di ridondanza strutturale che grava sull'impresa. Tale situazione rende, pertanto, sempre valido un intervento di ridimensionamento della struttura organizzativa che per i volumi di fatturato sviluppati risulta sovradimensionata;
- le OO.SS. e le RSA pur dando atto della sostanziale situazione di crisi aziendale, e con le prospettive attese per l'anno corrente ed il futuro, hanno ribadito la necessità di

evitare un forte impatto sociale alle decisioni strategiche aziendali in considerazione del perdurare della crisi di carattere nazionale che rende oltremodo problematico qualsiasi iniziativa di ricollocamento per le unità dichiarate in esubero;

- Pertanto le parti hanno concordato sulla necessita di prorogare di un ulteriore anno l'applicazione del CDS, stante il permanere della situazione di crisi;

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene quanto segue:

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo;
2. L'azienda e le 00.SS., hanno convenuto congiuntamente che il contratto di solidarietà difensivo, di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 21 del D. L.vo 148/2015, rappresenta lo strumento idoneo al superamento della complessa problematica in questione, al fine di evitare interventi traumatici sull'occupazione e per salvaguardare il complesso delle professionalità esistenti in azienda.
3. In attuazione del presente Contratto di Solidarietà, la Società non procederà ad aprire procedure di mobilità connesse alla gestione degli esuberi di cui in premessa che si evidenziano in n° 13 unità.
4. Il numero dei lavoratori che accederà al contratto di solidarietà di cui all' art. 21 del D. L.vo 148/2015 è pari a n. 132 (ripartito tra i vari punti vendita come da prospetti allegati che costituiscono parte integrante del presente accordo) e riguarderà un arco temporale di 12 mesi a partire dal 15 giugno 2016 al 14 giugno 2017.
5. La media aziendale massima della riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori interessati di cui agli elenchi allegati sarà pari al 16,00% dell'orario dell'intero periodo interessato alla solidarietà.
6. La percentuale massima dei singoli punti vendita che verrà applicata alle lavoratrici e ai lavoratori è quella prevista dagli elenchi allegati, distinti per punto vendita, su base settimanale che potrà essere considerata come media

massima nell'arco di un periodo di quattro settimane. Per settimana si intende l'intervallo lunedì/domenica.

7. In particolare le parti concordano che, di norma, la riduzione dell'orario per i vari punti vendita verrà attuata con equità tra gli addetti interessati e attraverso una riduzione giornaliera e/o settimanale ferma restando tuttavia la possibilità – per improrogabili esigenze di lavoro – di individuare una diversa fruizione più aderente alle esigenze tecnico organizzative. I part-time orizzontali e verticali saranno interessati dal Contratto di solidarietà settimanale in maniera proporzionale rispetto alla % di riduzione dell'orario prevista per gli altri lavoratori.
8. Per l'integrazione del trattamento retributivo perso a seguito della predetta riduzione di orario, la Società si attiverà per richiedere il trattamento di integrazione salariale di cui all'art 21 c.5 del D.L.vo 148/2015. In relazione a ciò, la retribuzione sarà commisurata all'orario effettivo svolto, mediante deduzione delle ore non lavorate, con l'applicazione del divisore mensile stabilito dai CCNL. La riduzione dell'orario di lavoro comporterà in ogni caso il proporzionamento di tutti gli oneri contrattuali che saranno esclusivamente riferiti alle ore di effettivo lavoro, siano esse su base giornaliera, settimanale, mensile.
9. La società si impegna ad anticipare la quota a carico dell'Istituto Previdenziale, recuperando quanto anticipato previa autorizzazione dell'autorità competenti e successivamente alla concessione ed autorizzazione da parte dell'INPS.
10. E' fatto salvo il diritto della Società di assumere quelle specifiche professionalità che si dovessero rendere necessarie per l'espletamento dell'attività societaria e/o per il funzionamento di specifici settori/uffici, anche a seguito di improvvise assenze permanenti o di lungo periodo, intervenute, a qualsiasi titolo, di personale interno. Preliminarmente la Società s'impegna a verificare la possibilità di far fronte a tali situazioni attraverso una sospensione o definitiva cessazione della riduzione dell'orario di lavoro per

quei lavoratori, che abbiano adeguata qualifica e competenza professionale specifica in rapporto all'attività da espletare.

11. Con riferimento a quanto previsto al comma 5 art. 21 del succitato decreto legislativo, le parti convengono espressamente che in caso di esigenze produttive - organizzative o sostitutive, dovrà essere incrementato l'orario di lavoro dei singoli dipendenti e potrà essere modificata l'entità della riduzione di orario o sospesa temporaneamente la riduzione prevista dal CdS, dando preventiva informativa di tali variazioni alle Organizzazione Sindacali a livello Nazionale e territoriale.
12. Nel corso dell'anno nel quale viene attuato il presente contratto di solidarietà, le Parti firmatarie si incontreranno, di norma trimestralmente per valutare e monitorare l'andamento aziendale e l'applicazione del CdS. Inoltre potranno essere attivati confronti di monitoraggio e verifica dell'accordo a livello territoriale su richiesta di una delle due parti.
13. L'elenco nominativo dei lavoratori interessati ai contratto di solidarietà, è allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. L'individuazione del personale da porre in CdS è stata effettuata nel rispetto del principio della non discriminazione diretta ed indiretta, dei principi delle pari opportunità e dei criteri obiettivi compatibilmente con le esigenze tecnico produttive ed organizzative.

Letto confermato e sottoscritto
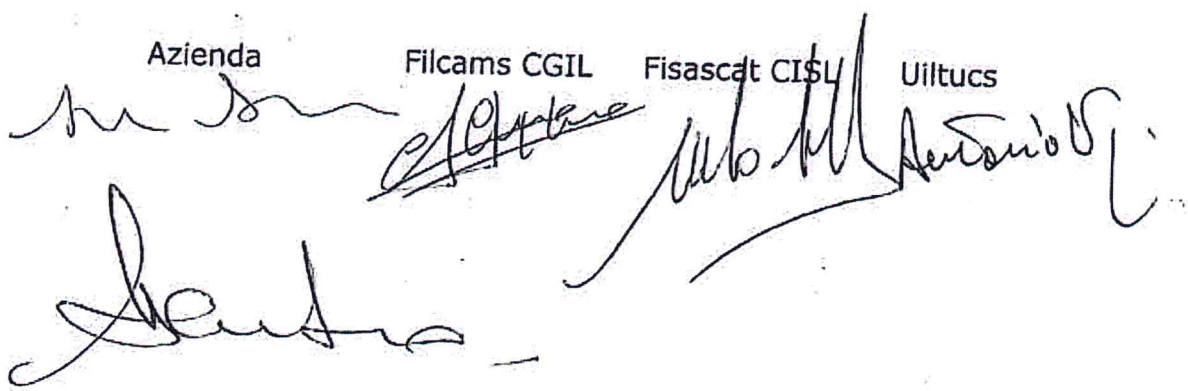
Azienda Filcams CGIL Fisascat CISL Uiltucs